



***DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA***

Anno 2019

N. 415

Data 18/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO: "PRIMA DISCIPLINA CONTENENTE INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE ED ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO" E "REGOLAMENTO UNICO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AUSL DELLA ROMAGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO: "PRIMA DISCIPLINA CONTENENTE INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE ED ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO" E "REGOLAMENTO UNICO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Visti e richiamati:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., che al capo V disciplina "l'accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"
- la Legge 08 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", che all' art. 4 , comma 2 "Trasparenza dei dati", dispone che: *"La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta....."*
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, che è stato emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il citato d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, che all'art. 5 comma 2 ha introdotto, accanto all'accesso civico semplice già previsto dallo stesso decreto, il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del medesimo decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto disposto dall'art. 5 bis (accesso civico generalizzato);
- il medesimo d.lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), che con l'art. 5 bis, introdotto dal citato d.lgs. n.97/2016, disciplina le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato di

cui all'art. 5 comma 2 del predetto decreto e, in particolare al comma 6 dell'art. 5 bis prevede che, ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997, adotta linee guida recanti indicazioni operative;

- la Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 che ha adottato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5 – bis, comma 6, del d.lgs. n.33 del 14/03/2013 recante “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni” ;

- la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, che ha adottato le “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016”;

- le sopraccitate Linee Guida adottate con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, che al paragrafo 3.1” suggeriscono ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno all'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso..... ”. Più dettagliatamente:

1. una sezione dedicata alla disciplina dell' accesso documentale (disciplinato dal capo V della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell' "accesso civico semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013;
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell' “accesso civico generalizzato”, con particolare riguardo alla disciplina degli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di questa tipologia di accesso ;

- la Circolare n. 2/2017, avente a oggetto: “ Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) ”, con la quale il Dipartimento per la funzione pubblica, in raccordo con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e nell'esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi”, fornisce chiarimenti operativi, riguardanti il rapporto con i cittadini e la procedura interna alle pubbliche amministrazioni;

- la Circolare n. 1/2019, avente ad oggetto: “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, con la quale il Ministro per la Pubblica amministrazione, a due anni dall'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato intende: a) fornire alle amministrazioni ulteriori chiarimenti, con l'obiettivo di promuovere una sempre più efficace applicazione della disciplina FOIA; b) favorire l'utilizzo di soluzioni tecnologiche per la presentazione e gestione delle istanze di accesso, con l'obiettivo di semplificare le modalità di accesso dei cittadini e il lavoro di gestione delle richieste da parte delle amministrazioni;

Richiamati altresì:

- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Precisato che il nuovo sistema di trasparenza così come previsto dal legislatore non è più finalizzato soltanto “a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ma altresì, a “tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa” rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, attraverso i due strumenti: l’Accesso Civico, già disciplinato dal d.lgs. n. 33/2013 all’art. 5 comma 1, e l’Accesso Generalizzato introdotto nel comma 2 dell’art.5 dal d.lgs. n. 97/2016;

Precisato, inoltre che, al fine di dare attuazione a questo nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l’ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti e precisamente:

- **l’accesso documentale** di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso”*, con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
- **l’accesso civico “semplice”**, previsto dall’art. 5 comma 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritta ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati, informazioni;
- **l’accesso civico “generalizzato”**, disciplinato dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 5-bis del decreto trasparenza, anch’esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

Dato atto che l’accesso civico generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, eccezion fatta per i limiti elencati dettagliatamente nell’art. 5-bis, comma 6 del d.lgs. n. 33/13 e s.m.i. e, più dettagliatamente, nelle Linee Guida adottate da ANAC con la Deliberazione n. 1309 del 28.12.2016, ai quali integralmente si rinvia;

Considerato che con riguardo al notevole spirito innovativo e connessa complessità della disciplina dell’accesso generalizzato che, come sopra evidenziato, si aggiunge alle altre tipologie di accesso, è opportuno dotare l’Ente di misure organizzative e regole che forniscano un quadro organico e coordinato dei profili organizzativi delle tre tipologie di

accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa Amministrazione;

Vista, pertanto, la proposta di Regolamento per la trattazione delle istanze di accesso civico semplice e delle istanze di accesso civico generalizzato, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come Allegato A;

Considerato che, in base alla Legge Regione Emilia Romagna n. 22 del 21 novembre 2013, è stata istituita l'Azienda Unità sanitaria locale della Romagna (Ausl della Romagna), nella quale sono confluite le strutture e i servizi delle Aziende Usl di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, che a far data dall'01 gennaio 2014 hanno cessato di esistere e per quanto riguarda il diritto di accesso documentale disciplinato dall'art. 22 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i., si rende necessario adottare un unico regolamento aziendale, che sostituisca i precedenti regolamenti adottati dalle singole Aziende UU.SS.LL. confluite nell'Ausl della Romagna;

Vista la proposta di Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda USL della Romagna, anch'essa allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come ALLEGATO B che sostituisce, pertanto, i precedenti regolamenti adottati dalle ex Aziende Usl di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini;

Riscontrato che la legge 241/1990 all'art. 25 prevede che per il rilascio della documentazione amministrativa, sia corrisposto il rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura;

Rilevato che nel Regolamento aziendale per la disciplina all'accesso ai documenti amministrativi di cui all'allegato B) sono stati indicati all'art. 14 i costi di riproduzione posti a carico dell'interessato, oltre all'eventuale costo di spedizione;

Dato atto che l'U.O. Controllo di Gestione ha puntualmente verificato e confermato che i costi di riproduzione previsti nel succitato regolamento aziendale per la disciplina all'accesso ai documenti amministrativi di cui all'allegato B) coprono i costi sostenuti dall'Azienda;

Vista l'attestazione del Responsabile dell'Unità Operativa Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali in relazione alla non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico - preventivo dell'anno in corso;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte del Responsabile che sottoscrivono in calce;

Vista la deliberazione del Direttore generale n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" e s.m.i.

DELIBERA

1) di approvare, nel testo allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il Regolamento: "Prima disciplina contenente indirizzi procedurali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" come ALLEGATO A del presente provvedimento;

2) di approvare, altresì, a ogni effetto, nei termini di cui al testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda USL della Romagna, che sostituisce i precedenti regolamenti adottati dalle singole aziende confluite nell'AUSL della Romagna, come ALLEGATO B del presente provvedimento;

3) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell'anno in corso;

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della L.R. n. 9/2018;

5) di inviare la presente deliberazione a tutte le strutture organizzative aziendali per la sua applicazione;

6) Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4, comma 8 della Legge n. 412/1991;

DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO:

1. ALLEGATO A: "Prima disciplina contenente indirizzi procedurali e organizzativi in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" (pag.10);
2. ALLEGATO B: Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda USL della Romagna (pag. 13);

Il Responsabile del procedimento
Daniela Righetti

Il Direttore pro-tempore
U.O. Affari Generali e Direzione
Percorsi Istituzionali e Legali
Avv. Massimo Zamparini

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dr. Franco Falcini

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
Dr. Stefano Busetti

Il Direttore Generale
Dr. Marcello Tonini

Deliberazione n. 415 del 18/12/2019 ad oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO: "PRIMA DISCIPLINA CONTENENTE INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED ORGANIZZATIVI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE ED ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO" E "REGOLAMENTO UNICO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 18/12/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) NO

Il presente atto è stato inviato in data 18/12/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente